



LUXEMBOURG

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SŮD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS  
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS  
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH  
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS  
Az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságá  
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL. COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLEČENSTEV  
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 55/07

12 settembre 2007

Sentenze del Tribunale di primo grado nelle cause T-30/05 e T-36/05

*William Prym GmbH & Co. KG e Prym Consumer GmbH & Co. KG / Commissione delle  
Comunità europee*

*Coats Holdings Ltd e J & P Coats Ltd / Commissione delle Comunità europee*

### **IL TRIBUNALE RIDUCE LE AMMENDE INFLITTE ALLA PRYM E ALLA COATS PER LA LORO PARTECIPAZIONE AD UN'INTESA SUL MERCATO DEGLI AGHI**

*Le ammende vengono ridotte da 30 milioni di euro per ciascun gruppo di società a 27 milioni di  
euro per la Prym e 20 milioni di euro per la Coats*

Con decisione 26 ottobre 2004, la Commissione constatava che tre gruppi di società, la Prym, la Coats e la Entaco, avevano preso parte ad una serie di accordi anticoncorrenziali attraverso cui esse avevano ripartito alcuni mercati del prodotto e alcuni mercati geografici nel settore degli aghi tra il settembre 1994 e il dicembre 1999. La Prym e la Coats si sono viste infliggere ciascuna un'ammenda di 30 milioni di euro. Entaco non si è vista infliggere alcuna ammenda in ragione della sua cooperazione con la Commissione.

La Prym e la Coats hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado, ricorsi diretti all'annullamento della decisione nonché all'annullamento o alla riduzione della loro ammenda.

#### ***Il gruppo di società Prym:***

Il Tribunale respinge la domanda di annullamento della decisione per quanto riguarda la Prym.

Tuttavia, il Tribunale considera che la Commissione abbia erroneamente negato una riduzione dell'ammenda per mancata contestazione dei fatti, malgrado una riduzione del genere fosse prevista dalla comunicazione sulla cooperazione del 1996. Anche se è vero che la Prym non ha mai attivamente aiutato la Commissione a chiarire taluni punti, essa ha sempre espressamente dichiarato che **non contestava i fatti** descritti nella comunicazione degli addebiti. Tale dichiarazione è di per sé sufficiente per la concessione di una riduzione in applicazione della comunicazione sulla cooperazione.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene opportuno ridurre l'importo dell'ammenda del 10%. **L'importo finale dell'ammenda inflitta è pertanto fissato a 27 milioni di euro.**

### ***Il gruppo di società Coats:***

Il Tribunale constata che la decisione è viziata da un errore di valutazione nella parte in cui la Commissione tenta di provare la responsabilità della Coats per il periodo successivo al 13 marzo 1997. La Commissione non ha fornito la prova che gli accordi conclusi nel 1997 abbiano rinnovato un'intesa tripartita cui la Coats ha partecipato. Inoltre, la Coats non ha partecipato a nessuna riunione trilaterale e quindi a nessuna riunione d'applicazione dell'intesa tra la Entaco e la Prym dopo l'aprile 1997. Ciò considerato, **il Tribunale annulla la decisione nei limiti in cui essa constata che la Coats ha partecipato all'intesa dopo il 13 marzo 1997.**

Il Tribunale ritiene che, per tenere conto della durata dimostrabile dell'infrazione, che corrisponde a circa la metà della durata inizialmente constatata dalla Commissione, il tasso di maggiorazione a titolo della durata dell'infrazione deve essere ridotto dal 50% al 25%, vale a dire da 10 a 5 milioni di euro.

Infine, il Tribunale considera che il ruolo della Coats si limitasse in sostanza a facilitare l'entrata in vigore dell'accordo-quadro dell'intesa. In tale contesto, il Tribunale nota che la Coats non ha partecipato alle riunioni tra la Entaco e la Prym dopo il 1993 e non ha ottenuto alcuna protezione nei confronti della Prym, la quale ha continuato a farle concorrenza con i suoi marchi di aghi. Dato che il suo ruolo si avvicina quindi più a quello di un mediatore piuttosto che a quello di un membro dell'intesa a tutti gli effetti, il Tribunale ritiene opportuno ridurre l'importo dell'ammenda del 20% per tenere conto di tali circostanze attenuanti.

**L'importo totale dell'ammenda inflitta alla Coats è pertanto fissato a 20 milioni di euro.**

**IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
il Tribunale di primo grado.*

*Lingue disponibili: FR, BG, CS, DE, EN, ES, EL, HU, IT, PL, RO, SK, SL*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-30/05>

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-36/05>

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis  
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*